

**Regolamento
del Fondo Swisslos**
(del 7 novembre 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati:

- la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
- la legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931;
- la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;
- la convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 75%) destinata al Fondo Swisslos (in seguito Fondo) degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale.

²Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) per il tramite dell'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (in seguito Ufficio fondi).

Art. 2 ¹Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.¹

²Per opere di pubblica utilità e opere d'interesse generale s'intendono:

- a) i progetti e le attività culturali d'importanza regionale e cantonale;
- b) i progetti e le attività sociali d'interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d'importanza regionale e cantonale;
- c) i progetti e le attività d'importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.

³La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui all'art. 2, cpv. 2, lett. a), b) e c) è determinata annualmente in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo.

⁴Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport-toto per l'erogazione di contributi previsti dallo specifico regolamento.²

Art. 2a³ ¹Le disposizioni del presente regolamento sono coordinate con le norme della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e del suo regolamento d'applicazione.

²La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il suo regolamento d'applicazione sono preminenti e le norme del presente regolamento si applicano a titolo suppletorio.

Art. 3⁴ ¹I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino.

²Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di contributi dal Fondo.

Capitolo secondo
Attività e progetti soggetti a contributi⁵

¹ Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

² Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

³ Art. introdotto dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁴ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁵ Titolo modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

Art. 4⁶ 1I contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni.

2I contributi possono inoltre essere accordati in termini complementari, ma non sostitutivi, a favore di oggetti per i quali sono previsti interventi dello Stato sotto altra forma.

3Per progetti o attività a dimensione nazionale il contributo può essere accordato solo nella misura in cui sussiste la partecipazione finanziaria di un importante numero di Cantoni.

4Non possono essere concessi contributi dal Fondo per l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.

5Non sono soggetti a contributi i progetti e le attività con scopo di lucro, quelli promossi direttamente da società commerciali, le fiere campionarie o similari, come pure i progetti e le attività che hanno un carattere politico, sindacale o religioso predominante. Di regola, non sono inoltre soggetti a contributi i progetti e le attività per la raccolta di fondi, quelli nell'ambito della formazione continua e della formazione professionale e quelli legati all'attività di istituti scolastici o universitari.

Art. 5⁷ Contributi speciali possono essere concessi se interessi pubblici particolari lo giustificano.

Art. 6⁸ Gli interventi a favore di progetti o attività culturali sono coordinati ai sensi dell'art. 2a.

Art. 7 Gli interventi a favore di progetti e attività sociali sono destinati al sostegno di iniziative promosse da organizzazioni, segnatamente volte alla prevenzione, all'integrazione (lotta all'esclusione) e alla promozione del benessere sociale.

Art. 8 Gli interventi a favore di progetti e attività d'importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica sono destinati in particolare alla promozione di iniziative a sostegno della collettività, alla tutela dei diritti delle persone, alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 9⁹ I contributi sono assegnati nel rispetto delle norme del presente regolamento e sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) impostazione professionale, obiettivi e qualità del progetto;
- b) contenuti innovativi rispetto al contesto cantonale, regionale o locale;
- c) pertinenza del preventivo finanziario e solidità del piano di finanziamento.

Capitolo terzo

Procedure e competenze

Art. 10¹⁰ 1Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal Dipartimento o dall'Ufficio fondi.

2La richiesta deve in particolare contenere:

- a) le informazioni sui richiedenti (statuti, organigramma, ecc.);
- b) la descrizione dettagliata del progetto con indicazioni degli obiettivi perseguiti e dei destinatari;
- c) il preventivo dei costi dettagliato nonché il piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sostegni di terzi secondo le aspettative e i contributi già assicurati.

3I contributi sono versati di regola dopo l'esecuzione del progetto o dell'attività in base a un rapporto e a un consuntivo finali. A giudizio dell'Ufficio fondi possono essere versati acconti sull'ammontare dei contributi stabiliti.

4I contributi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.

5I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca un'indicazione esplicita del termine, la decisione di contributo vale al massimo tre anni.

⁶ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁷ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁸ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

⁹ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹⁰ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

Art. 11¹¹ Per l'esame delle richieste di contributo l'Ufficio fondi si avvale, di regola, del preavviso delle Commissioni consultive preposte o dei Dipartimenti competenti.

Art. 12¹² I beneficiari di contributi sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le forme di comunicazione il sostegno del Fondo secondo le direttive stabilite dall'Ufficio fondi.

Art. 13¹³ 1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

- a) al capoufficio fino a fr. 10'000.-;
- b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10'000.- e fino a fr. 30'000.-;
- c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.-.

2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Capitolo quarto Disposizioni transitorie e finali

Art. 14¹⁴ 1I contributi decisi sino al 31 dicembre 2012 sono disciplinati dalla risoluzione governativa n. 8968 del 6 novembre 1979 che disciplina la destinazione dei proventi della Lotteria intercantonale.

2Le richieste pendenti al 31 dicembre 2012 sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Publicato nel BU **2012**, 517.

¹¹ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹² Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹³ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.

¹⁴ Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.